

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2023

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2023 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “*Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>GUERRA E DIRITTO PENALE</p> <p><i>GUERRA Y DERECHO PENAL</i></p> <p><i>WAR AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>La criminologia della guerra e la politica criminale dell'Unione Europea</p> <p><i>La criminología de la guerra y la política criminal de la Unión Europea</i></p> <p><i>The Criminology of War and the Criminal Policy of the European Union</i></p> <p>Luis Arroyo Zapatero</p>	<p>1</p>
<p>INTERPRETAZIONE E DIRITTO PENALE</p> <p><i>INTERPRETACIÓN Y DERECHO PENAL</i></p> <p><i>INTERPRETATION AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>L'interpretazione giudiziale deve guardare oltre la soluzione del caso concreto.</p> <p>Alcune vicende esemplari</p> <p><i>La interpretación judicial debe mirar más allá de la solución del caso concreto.</i></p> <p><i>Algunos casos ejemplares</i></p> <p><i>Judicial Interpretation Must Look Beyond the Solution to the Specific Case.</i></p> <p><i>Some Exemplary Cases</i></p> <p>Giovanni Cocco</p>	<p>16</p>
	<p>Nuovi problemi e nuove soluzioni per la penalistica contemporanea</p> <p><i>Nuevos problemas y nuevas soluciones para el derecho penal contemporáneo</i></p> <p><i>New Problems and New Solutions for Contemporary Criminal Law</i></p> <p>Massimo Vogliotti</p>	<p>31</p>
	<p>L'analogia in bonam partem nel diritto penale. Una riflessione sulla natura "eccezionale" delle norme penali di favore</p> <p><i>La analogía in bonam partem en el derecho penal. Una reflexión sobre la naturaleza "excepcional" de las normas penales favorables</i></p> <p><i>Analogy in Bonam Partem in Criminal Law. A Reflection on the "Exceptional" Nature of Favorable Criminal Laws</i></p> <p>Roberto D'Andrea</p>	<p>54</p>

<p>DIRITTO PENALE E PRINCIPI FONDAMENTALI</p> <p><i>DERECHO PENAL Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALS</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i></p>	<p>“Le radici profonde non gelano”: le manifestazioni fasciste al vaglio delle Sezioni Unite. Tra storia e diritto</p> <p><i>Las raíces profundas no se congelan: las manifestaciones fascistas bajo la lupa de las Secciones Unidas. Entre historia y derecho</i></p> <p><i>Deep Roots Don't Freeze: Fascist Manifestations Under Review by the Cassation Joint Criminal Branches. Between History and Law</i></p> <p>Alessandro Tesauro</p>	<p>81</p>
	<p>A Critical Analysis of the “New” ‘Ergastolo Ostativo’ in Light of ECTHR’s Jurisprudence</p> <p><i>Un’analisi critica del “nuovo” ergastolo ostativo alla luce della giurisprudenza della Corte EDU</i></p> <p><i>Un análisis crítico de la nueva “prisión perpetua optativa” a la luz de la jurisprudencia del TEDH</i></p> <p>Francesco Saccoliti</p>	<p>115</p>
<p>NOTE A SENTENZA</p> <p><i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i></p> <p><i>NOTES ON JUDGMENTS</i></p>	<p>La corruzione in atti giudiziari del testimone nel caso ‘Ruby-ter’. Vecchie soluzioni per vecchi problemi</p> <p><i>Manipulación de testigos en el caso ‘Ruby-ter’. Soluciones antiguas para problemas antiguos</i></p> <p><i>Witness Tampering in the ‘Ruby-ter’ Case. Old Solutions for Old Problems</i></p> <p>Anna Pampanin</p>	<p>138</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE</p> <p><i>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL</i></p> <p><i>ISSUES IN CRIMINAL PROCEDURAL LAW</i></p>	<p>L’art. 558 bis c.p.p. e la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari</p> <p><i>La competencia funcional en el juicio inmediato ante el tribunal unipersonal por delitos sujetos a citación directa a juicio</i></p> <p><i>Immediate Trial in Proceedings Before a Single Judge Court. The Functional Competence of the Judge for Preliminary Investigations</i></p> <p>Teresa Bene</p>	<p>154</p>

NOTE A SENTENZA

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

NOTES ON JUDGMENTS

- 138 **La corruzione in atti giudiziari del testimone nel caso 'Ruby-ter'. Vecchie soluzioni per vecchi problemi**
Manipulación de testigos en el caso 'Ruby-ter'. Soluciones antiguas para problemas antiguos
Witness Tampering in the 'Ruby-ter' Case. Old Solutions for Old Problems
Anna Pampanin

La corruzione in atti giudiziari del testimone nel caso 'Ruby-ter'. Vecchie soluzioni per vecchi problemi

Tribunale ordinario di Milano, Sezione VII, sentenza del 15 febbraio 2023 (dep. 15 maggio 2023), n. 2246, Pres. Tremolada - Rel. Pucci

Manipulación de testigos en el caso 'Ruby-ter'. Soluciones antiguas para problemas antiguos

Witness Tampering in the 'Ruby-ter' Case. Old Solutions for Old Problems.

ANNA PAMPANIN

*Dottoranda di Diritto Penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
 anna.pampanin@unicatt.it*

CORRUZIONE, DELITTI CONTRO
 L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA,
 TESTIMONIANZA

CORRUPCIÓN, DELITOS CONTRA
 LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
 TESTIMONIO

CORRUPTION, CRIMES AGAINST
 THE ADMINISTRATION OF JUSTICE,
 TESTIMONY/WITNESS STATEMENT

ABSTRACTS

Nel maggio dello scorso anno il Tribunale di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza di primo grado relativa al caso conosciuto alla cronaca come 'Ruby-ter'. La vicenda – anche in ragione dei soggetti coinvolti – ha riscosso un enorme clamore mediatico, sia in Italia che all'estero. Ma relativamente poco si è detto circa i profili strettamente giuridici che hanno qualificato il giudizio. La principale questione affrontata dal Tribunale concerne la qualifica soggettiva da riconoscere alle persone in ipotesi d'accusa corrotte per rendere falsa testimonianza. Ad avviso dei giudici meneghini, ancorché le imputate fossero già state attinte da indizi di reità – e andassero dunque citate ed escuse ai sensi dell'art. 210, co.6, c.p.p. – sono state esaminate nelle forme previste per i testimoni 'puri'; ma poiché sostanzialmente indagate di reato connesso, erano incompatibili con la qualità di testimone. La sentenza offre l'occasione per ritornare sul delicato tema della corruzione in atti giudiziari del testimone, che è stato (ed è ancora) oggetto di un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. Il presente contributo si pone l'obiettivo di ripercorrere e analizzare le ragioni che hanno portato all'assoluzione di tutte le imputate coinvolte, evidenziando come le problematiche sottese alla fattispecie criminosa di cui all'art. 319-ter c.p. siano quantomai attuali. A tredici anni di distanza dalle Sezioni Unite Mills, che rappresentano il principale riferimento in materia di corruzione in atti giudiziari, nulla sembra essere cambiato.

En mayo del año pasado, el Tribunal de Milán pronunció la sentencia en el caso públicamente conocido como 'Ruby-ter'. Si bien el caso atrajo gran atención mediática, tanto en Italia como en el extranjero, relativamente poco se ha dicho respecto a los aspectos estrictamente legales que caracterizaron el juicio, siendo el principal problema abordado por el tribunal el de la calificación subjetiva que se debe atribuir a las personas acusadas de perjurio. Según los jueces de Milán, a pesar de que las personas en cuestión habían sido citadas en calidad de testigo, la circunstancia de que existieran antecedentes sobre su participación en actividades ilícitas relacionadas impedía citarlos en dicha calidad. La sentencia brinda la oportunidad de volver a examinar el delicado tema del soborno de testigos, temática que ha sido (y sigue siendo) objeto de un intenso debate tanto en la doctrina legal como en la jurisprudencia. El presente trabajo tiene como objetivo revisar y analizar las razones detrás de la absolución de todas las personas acusadas, resaltando cómo los problemas subyacentes al delito penal en virtud del artículo 319-ter del Código Penal italiano siguen siendo muy relevantes. Trece años después del emblemático caso Mills, que sigue siendo la principal referencia sobre el soborno de testigos, parece que nada ha cambiado.

Last May, the Milan Tribunal released the reasoning behind the first-instance verdict in the case known in the media as 'Ruby-ter'. The case, also due to the involved parties, garnered significant media attention both in Italy and abroad. However, little has been said about the strictly legal aspects that characterized the judgment. The main issue addressed by the Tribunal concerns the subjective qualification to be attributed to individuals accused of perjury. According to the Milanese judges, although the defendants had already been implicated in criminal activities – and thus should have been summoned and examined under the provisions for 'pure' witnesses according to Article 210, paragraph 6, of the Italian Code of Criminal Procedure – they were essentially under investigation for a related offense, making them incompatible with the role of a witness. The verdict provides an opportunity to revisit the delicate issue of witness tampering, which has been (and still is) the subject of heated debate both among legal scholars and in the case law. This paper aims to review and analyze the reasons behind the acquittal of all the accused individuals involved, highlighting how the issues underlying the criminal offense under Article 319-ter of the Italian Criminal Code remain highly relevant. Thirteen years after the landmark Mills case, which remains the primary reference on witness tampering, it seems that nothing has changed.

SOMMARIO

1. Introduzione: le questioni giuridiche affrontate e la delimitazione dell'oggetto d'indagine. – 2. I fatti alla base del procedimento: la vicenda giudiziaria. – 3. L'assunzione della qualità di testimone in capo ai corrotti: lo statuto dei dichiaranti e lo scrutinio del giudice. – 4. Il testimone quale soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari. – 5. I rapporti intercorrenti tra le fattispecie di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). – 6. Considerazioni conclusive.

1.

Introduzione: le questioni giuridiche affrontate e la delimitazione dell'oggetto d'indagine.

Con la sentenza in commento, molto attesa per la notorietà dell'imputato e per la rilevanza dei fatti storici alla base del procedimento¹, il Tribunale di Milano ha definito il primo grado del caso noto alla cronaca come 'Ruby-ter', propendendo per l'assoluzione di tutti i soggetti coinvolti².

Oggetto principale del giudizio è stata l'annosa questione dell'ambito applicativo del delitto di corruzione in atti giudiziari³ con peculiare riferimento alla qualifica soggettiva da riconoscere alle persone in ipotesi d'accusa corrotte per rendere falsa testimonianza nell'ambito dei processi c.d. Ruby 1⁴ e Ruby 2⁵. La corruzione in atti giudiziari e la falsa testimonianza, infatti, «sono reati propri e possono configurarsi solo se la persona accusata dell'aver accettato la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità per rendere dichiarazioni false o reticenti, volte a favorire o danneggiare una parte, sia un testimone, e quindi, pubblico ufficiale»⁶.

Attraverso un lungo, articolato e approfondito percorso motivazionale⁷, che si pone nel solco di quanto già tracciato dalla Sezioni Unite *Mills*⁸, la sentenza ha affermato che nel caso di specie tutte le imputate avrebbero dovuto essere qualificate come 'indagate sostanziali', posto che queste ultime, al momento della loro escussione, erano già state attinte da indizi di reità. Ad avviso del Tribunale «non sono necessarie prove della sussistenza di un reato a carico delle dichiaranti per qualificarle come indagate e per escuterle nelle corrispondenti forme garantite». La ricerca delle prove segue l'iscrizione della notizia di reato e «per quest'ultima – e per la qualificazione come sostanziale indagato ai fini dell'applicazione del relativo regime dichiarativo – sono sufficienti indizi di reato».

Essendo state «pressoché tutte le imputate [...] destinatarie di un decreto di perquisizione», oltre che di intercettazioni, il Collegio ha concluso osservando come a carico di tutte quest'ultime vi fossero, ben prima dell'escussione di ciascuna, plurimi indizi del delitto di corruzione in atti giudiziari.

Conseguenza diretta di quanto esposto è l'insussistenza dei delitti di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza – e dunque, l'assoluzione anche dei concorrenti nei medesimi delitti – non essendo stato integrato uno degli elementi costitutivi di tali delitti: «nella specie è mancata la qualità di pubblico ufficiale-testimone in capo alle persone che, in ipotesi d'accusa,

¹ Per una ricostruzione dei profili 'etici' e 'moralì' che la vicenda ha sollevato, anche e soprattutto con riguardo al clamore mediatico riscontrato, GATTA (2015), pp. 385 ss.

² Si precisa fin da subito che il 29 giugno 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato ricorso diretto per Cassazione avverso la sentenza in questa sede in commento. I motivi di ricorso sono riportati nel documento – messo a disposizione dalla stessa Procura – liberamente consultabile online sul sito di *Giurisprudenza penale web*, 4 luglio 2023.

³ In dottrina la questione dell'ambito di applicazione della corruzione in atti giudiziari è pacificamente riconosciuta come problematica; l'espressione «annosa» è utilizzata, tra i molti, da MAGNINI (2013), pp. 78 ss. Si v. anche GAMBARDELLA (2000), pp. 823 ss.

⁴ Il procedimento c.d. Ruby 1 è quello a carico di Silvio Berlusconi, definito in primo grado da Trib. Milano., sez. IV, 24 giugno 2013, n. 7927. Esso si conclude con Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2015 (dep. 28 maggio 2015), n. 22526.

⁵ Viene invece, anche nel prosieguo, indicato come Ruby 2, quello celebrato nei confronti di Emilio Fede, Dario Mora e Nicole Minetti dinanzi al Trib. Milano, sez. V, 19 luglio 2013, n. 9289. In conclusione la Corte di Cassazione confermò la sentenza di condanna resa, da ultimo, dalla Corte d'App. di Milano, sez. IV, 16 luglio 2018 (ud. 7 maggio 2018), n. 3176, liberamente consultabile online sul sito di *Giurisprudenza penale web*, 21 luglio 2018.

⁶ Per un'analisi dei reati 'propri', e più nello specifico, sul ruolo della qualità soggettiva nel 'tipo criminoso', DEMURO (1998), pp. 815 ss.; GULLO (2005); PELISSERO (2004), pp. 1 ss.

⁷ Oltre al testo completo della sentenza, è consultabile il percorso motivazionale sintetizzato nei suoi principali punti di diritto in *Giurisprudenza penale web*, 17 maggio 2023.

⁸ Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208, c.d. sentenza *Mills*, le cui statuizioni rappresentano – come si chiarirà meglio nel prosieguo – il punto di riferimento per la sentenza annotata.

sarebbero state remunerate per rendere dichiarazioni compiacenti».

Per giungere alla suddetta conclusione i giudici ambrosiani si sono soffermati analiticamente su tutti gli snodi logico-giuridici funzionali alla decisione.

Dopo aver ricostruito la definizione normativa di testimone accolta dal nostro ordinamento e aver approfondito il potere-dovere del giudice di sindacare la qualità del soggetto esaminato, la sentenza analizza la controversa figura della corruzione in atti giudiziari (del testimone), scandagliandone i tratti essenziali e specificandone i confini normativi rispetto alle diverse fattispecie di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Giova fin da subito precisare che tra le molte e importanti questioni – di diritto penale sostanziale e processuale – che la pronuncia in esame affronta ne verranno isolate tre, riguardanti, rispettivamente, l'assunzione della qualità di testimoni in capo alle imputate (par. 3), la riconducibilità del testimone tra i possibili soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari (par. 4) e il rapporto intercorrente tra le fattispecie di corruzione in atti giudiziari *ex* art. 319-ter c.p., intralcio alla giustizia *ex* art. 377 c.p. e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria *ex* art. 377-bis c.p. (par. 5).

Le problematiche di diritto (strettamente) processuale, invece, esulano dalle presenti riflessioni, se non per i riflessi che manifestano sul terreno del diritto sostanziale. Infatti, le disposizioni processuali relative allo statuto dei dichiaranti, all'utilizzabilità e al valore probatorio delle dichiarazioni provenienti da soggetti che assumono le diverse vesti processuali (testimoni puri o assistiti oppure come indagati/imputati di reato connesso) si saldano strettamente con le norme del diritto penale sostanziale. Quest'ultimo si preoccupa di «scongiurare fenomeni di contaminazione processuale e, più in generale, condotte tese ad alterare la genuinità del contributo conoscitivo delle persone chiamate a rendere dichiarazioni nel processo», modulando diversamente il «perimetro della fattispecie incriminatrice e l'asprezza del trattamento sanzionatorio a seconda della qualità della persona chiamata a rendere dichiarazioni nel processo»⁹.

L'obiettivo ultimo della presente analisi è duplice. Da un lato si vuole sottolineare positivamente la portata della pronuncia in commento, la quale – pur riproponendo principi ben consolidati dalla giurisprudenza di legittimità¹⁰ – risolve in chiave garantista la questione sottoposta, sforzandosi di esaminare dettagliatamente tutti i passaggi logici necessari per giungere alla descritta conclusione, anche e soprattutto attraverso l'esplicito riferimento alla coerenza sistematica che lega la normativa processuale a quella sostanziale; dall'altro, si proporranno alcune considerazioni critiche inerenti alla premessa teorica sulla quale è costruito l'intero ragionamento: la riconducibilità della corruzione del testimone nella fattispecie di cui all'art. 319-ter c.p.¹¹, e più in generale, la tendenza della giurisprudenza a dilatare i confini dell'ipotesi delittuosa in analisi¹².

Merita da ultimo puntualizzare che i principali assunti richiamati dal provvedimento in esame furono originariamente sanciti – trovando così definitivo suffragio – da un'importante pronuncia resa dalla Corte di Cassazione nel (già citato) caso *Mills*¹³, i cui riferimenti ermeneutici costituiscono il 'faro' della decisione in commento.

2.

I fatti alla base del procedimento: la vicenda giudiziaria.

Prima di addentrarsi nell'analisi dei principali snodi di diritto penale sostanziale percorsi dai giudici, pare utile ricapitolare, sia pure sinteticamente, i fatti oggetto del vaglio del Tribunale¹⁴.

La trama giudiziaria su cui si innesta il presente procedimento è a tutti nota. Nella notte

⁹ Sentenza in commento, p. 103.

¹⁰ Ancora Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208, cit.; ma anche, sul punto, Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 2015 (dep. 29 luglio 2015), n. 33583, con nota di DELLA TORRE. (2015).

¹¹ La questione rientra nella più ampia tematica dell'estensione della categoria dei soggetti attivi della fattispecie di cui all'art. 319-ter c.p. Sul punto la bibliografia è imponente. Tra i tanti AMATI (2001), pp. 1 ss.; BALBI (2003), p. 269; BALBI (2004), p. 244; BENUSSI (2013), pp. 773 ss.; BELLAGAMBA (2008), pp. 3543 ss.; CINGARI (2012), pp. 134 ss.

¹² Per tutti MAIELLO (2010), p. 955.

¹³ Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208, cit., con nota di FERRARI (2010), pp. 3023-3040.

¹⁴ Per una ricostruzione 'commentata' della vicenda si v. il contributo di GATTA (2013); nonché la nota di GAMBARDELLA (2015), pp. 3068 ss.

tra il 27 e il 28 maggio 2010 Silvio Berlusconi – allora Presidente del Consiglio – chiese al Questore di Milano, per telefono, il rilascio e l'affidamento alla consigliera regionale Nicole Minetti della minore Karima el Mahroug (oggi nota come Ruby), poche ore prima arrestata per furto dalla Questura di Milano.

Successivi accertamenti relativi alla partecipazione di Ruby e di altre donne in occasione di alcune feste a sfondo sessuale presso la residenza di Berlusconi in Arcore, portarono, da un lato, alla contestazione nei confronti di quest'ultimo dei delitti di concussione e di prostituzione minorile, e dall'altro, in un procedimento separato, alla contestazione dei delitti di induzione e favoreggiamento della prostituzione minorile nei confronti di altri soggetti.

All'esito dei citati processi, gli atti vennero inviati in Procura per vagliare la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi in dette occasioni. Dagli accertamenti emersero, a carico di tutte le persone accusate di avere accettato la promessa di denaro o altra utilità per rendere dichiarazioni tese a favorire Silvio Berlusconi (Ruby 1) e gli imputati di reato connesso (Ruby 2), ipotesi delittuose riconducibili ai reati di cui agli artt. 372 c.p. e 319-ter c.p.

'Ruby-ter' costituisce pertanto il 'terzo ramo' della vicenda giudiziaria descritta, durata più di un decennio e accompagnata, in Italia e all'estero, da un enorme clamore mediatico.

3. L'assunzione della qualità di testimone in capo ai corrotti: lo statuto dei dichiaranti e lo scrutinio del giudice.

Come si è anticipato, la principale questione affrontata dalla sentenza in esame è quella relativa all'assunzione in capo alle imputate della qualità di testimone nei processi c.d. Ruby 1 e Ruby 2. Il giudizio sulla sussistenza dei reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza – che ha interessato anche la posizione di Berlusconi, indicato quale corruttore e quindi concorrente necessario del delitto di cui all'art. 319-ter c.p. – è infatti dipeso dalla soluzione data al suddetto quesito: è evidente che negando il riconoscimento della qualifica di testimone verrebbe meno il fatto tipico, per mancanza di un elemento costitutivo dei reati ascritti¹⁵.

Ebbene, come si evince dalla lettura della sentenza assolutoria, nel procedimento in esame tale necessario requisito avrebbe fatto difetto in capo alle imputate: ancorché quest'ultime fossero state attinte da indizi di reità già prima della deposizione e andassero dunque citate ed escuse ai sensi dell'art. 210, comma 6, c.p.p., queste vennero esaminate nelle forme previste per i testimoni 'puri'¹⁶. Ma poiché sostanzialmente indagate di reato connesso, erano incompatibili con la qualità di testimone. Sarebbero inoltre venute a mancare le condizioni affinché assumessero *in limine* la qualità di teste c.d. assistito: i preventivi avvisi di cui all'art. 64, lett. c), c.p.p., e la consapevole scelta di non avvalersi del diritto al silenzio *ex art.* 210, comma 6, c.p.p.¹⁷

Appurato che, in generale, l'accertamento della qualità del soggetto attivo del reato in contestazione costituisce «oggetto di uno scrutinio che il giudice può e deve compiere, anche d'ufficio, ogni volta che si trovi a verificare la sussistenza di un delitto proprio», i giudici meneghini hanno delineato natura, fondamento e limiti di tale potere valutativo.

Il percorso motivazionale richiama il secondo comma dell'art. 384 c.p., a norma del quale nel caso previsto dall'art. 372 c.p. la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi, per legge, non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi¹⁸. Quindi, con riferimento alla falsa testimonianza il legislatore ha 'rimediato' all'escussione come testimone di un soggetto incompatibile con quell'ufficio – cui quindi sia stata erroneamente attribuita la corrispondente qualità – mediante l'espressa previsione di

¹⁵ Così CORVI (2010), pp. 305 ss.

¹⁶ Per il caso di imputati connessi che vengono esaminati come testimoni 'puri', ILLUMINATI (2002), pp. 387 ss.

¹⁷ Per una esaustiva ricostruzione della tematica DELLA TORRE (2015).

¹⁸ Per un commento alla disposizione, si v., fra gli altri, PIFFER (2015), pp. 1239-1240.

cui all'art. 384, comma 2, c.p.

È altrettanto pacifico che una previsione 'di non punibilità'¹⁹ analoga all'art. 384 c.p. non esista per l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari ascritta a un soggetto escusso come testimone ma incompatibile con tale qualità poiché sostanzialmente indagato del medesimo reato o di reato connesso. Non sorprende allora che la giurisprudenza²⁰ abbia individuato in uno strumento ermeneutico, affidato al giudice del procedimento instaurato a carico del dichiarante, il 'correttivo' per evitare che quest'ultimo, sentito come testimone ancorché sostanzialmente indagato, sia perseguito per una condotta che postulava l'assunzione di una qualità con cui egli era incompatibile.

Se si negasse al giudice chiamato ad accertare la corruzione del (soggetto escusso come) testimone la possibilità di riconsiderare la qualità del dichiarante, si verificherebbe un'inaccettabile asimmetria del sistema.

Seguendo tale impostazione la pronuncia in esame conclude affermando che «il sindacato giurisdizionale sulla qualità del dichiarante, affidato al giudice che deve accertare la responsabilità di quest'ultimo per la corruzione in atti giudiziari, nell'ordinamento svolge la stessa funzione e produce i medesimi effetti che l'art. 384 c.p. spiega in relazione alla falsa testimonianza». L'autonomo potere-dovere di apprezzare la qualifica da assegnare al dichiarante, riconosciuto al giudice chiamato ad accertare la corruzione, rappresenta così strumento di effettività della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Calando tali considerazioni nel caso di specie, il Tribunale ambrosiano ha sancito che, sulla base delle «congerie di elementi» di cui disponevano le autorità giudiziarie che hanno esaminato come 'testimoni' le imputate, queste ultime andassero qualificate come indagate sostanziali.

Come espressamente evidenziato dal Collegio, merita ulteriormente precisare che le suddette conclusioni non si basano su «una retrospettiva che guarda al quadro complessivo offerto dai due processi (Ruby 1 e Ruby 2) o addirittura agli elementi nuovi adottati nel presente giudizio», ma che si tratta di uno studio tutto fondato «sulla valutazione degli stessi elementi resi disponibili alle autorità giudiziarie che hanno esaminato le odierne imputate, prima che le medesime sedessero sul banco dei testimoni». Non è casuale, infatti, che la sentenza parli espressamente di 'valutazione' invece che di 'rivalutazione'.

4.

Il testimone quale soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari.

La seconda questione giuridica da affrontare, seppur sinteticamente trattata dalla decisione in commento, merita un attento approfondimento in ragione del valore teorico che esprime e dell'acceso dibattito di cui è stata (ed è) oggetto²¹.

Pur concludendo per l'assoluzione di tutte le imputate dalle accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, a causa della ritenuta insussistenza in capo a queste ultime della qualifica di testimoni (venendo di conseguenza a mancare un elemento costitutivo delle fattispecie), il Tribunale ambrosiano ha dichiarato di aderire all'orientamento ermeneutico che ritiene (astrattamente) di poter configurare la corruzione in atti giudiziari del testimone ai sensi dell'art. 319-ter c.p.

Per giustificare tale posizione la pronuncia in esame rievoca espressamente i principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza *Mills*, che come si è anticipato costituisce il principale riferimento della decisione oggetto d'interesse in questa sede.

Le Sezioni Unite *Mills*, componendo il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità della corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente²², hanno confermato la tralocica indicazione del testimone quale pubblico ufficiale, derivandone la possibilità di ricondurre la corruzione del teste 'prezzolato' all'interno del perimetro normativo di cui all'art. 319-ter c.p.

¹⁹ Per la collocazione, invece, dell'art. 384 c.p. tra gli elementi negativi del reato, con conseguente assenza della tipicità del fatto, VECCE (2016), p. 9, che richiama ROMANO (2013), pp. 265 ss.

²⁰ Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208.

²¹ Per le riflessioni critiche alla base dell'acceso dibattito, per tutti, CENTONZE e ASTORINA (2023); BELLAGAMBA (2017), pp. 133 ss.

²² Per un approfondimento sul tema della corruzione in atti giudiziari nella forma c.d. susseguente, soffermandosi tuttavia anche sul problematico profilo relativo alla figura del testimone, FERRARI (2010), p. 3023; MARRA (2010a), pp. 1057 ss.; MARRA (2010b), pp. 1089 ss.

Gli assunti attraverso i quali si giunse a suddetta conclusione – *apertis verbis* richiamata dal Tribunale di Milano in quanto ritenuta «del tutto pacifica»²³ –, sono essenzialmente due:

Il testimone è qualificabile come pubblico ufficiale perché, con la sua deposizione resa con l'obbligo di dire la verità, partecipa alla formazione della volontà del giudice.

La deposizione testimoniale è un atto giudiziario, nel senso che è «funzionale ad un procedimento giudiziario» e quindi può costituire «strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti in un processo civile, amministrativo o penale».

Tale presupposto teorico si basa su un sillogismo all'apparenza lineare²⁴: poiché il soggetto attivo del delitto di cui all'art. 319-ter c.p. è colui che ha la qualità di pubblico ufficiale e poiché ai sensi dell'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, allora il testimone, poiché compie atti funzionali al procedimento giudiziario, è pubblico ufficiale e, conseguentemente, anche soggetto attivo del delitto di corruzione in atti giudiziari.

Ora, tale ricostruzione, che sul piano logico-formale pare «coerente e finanche convincente»²⁵, solleva un duplice ordine di problemi, il secondo subordinato alla risoluzione del primo²⁶.

Innanzitutto è necessario verificare se il testimone possa essere pacificamente considerato, già in astratto e alla luce della nozione accolta nel nostro ordinamento, un pubblico ufficiale, apparendo *ictu oculi* manifesto che l'accertamento funga da sbarramento a qualsiasi indagine successiva²⁷.

La giurisprudenza è granitica sul punto e risponde positivamente al quesito²⁸, nonostante sia opportuno precisare che tale orientamento – affermatosi prima della riforma dell'art. 357 c.p. – era inizialmente funzionale a un rafforzamento della tutela del testimone²⁹, nel senso di consentire a quest'ultimo di assumere le vesti di persona offesa in quei reati per i quali è richiesta la qualità di pubblico ufficiale nel soggetto passivo della condotta criminosa (ad esempio, l'oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis c.p.)³⁰.

A seguito della novella del 1990 l'orientamento interpretativo della Suprema Corte non è mutato, seppur nella diversa prospettiva di estendere al testimone l'applicabilità delle fattispecie di reato proprie dei pubblici ufficiali³¹.

Sebbene parte della dottrina condivida questa impostazione³², sottolineando il ruolo di «assoluta insostituibilità»³³ e indispensabilità che il dichiarante ricopre rispetto alla formazione della decisione giudiziale, la questione è fortemente controversa.

Infatti, un gruppo di autorevoli studiosi nega radicalmente la possibilità di considerare il testimone un pubblico ufficiale³⁴, rilevando l'assenza della premessa logico-giuridica su cui solo si potrebbe fondare tale assunto, ossia l'esercizio di una pubblica funzione. Esaminando la specifica disciplina processuale³⁵ si può constatare che il soggetto

²³ Sentenza in commento, p. 88.

²⁴ Così BELLAGAMBA (2017), p. 134.

²⁵ CINGARI (2012), p. 137.

²⁶ L'ordine d'approfondimento prende spunto e segue le tracce della puntuale analisi di CENTONZE e ASTORINA (2023).

²⁷ Sulla funzione di «sbarramento» rivestita dall'accertamento circa la qualifica del testimone, PIZZIMENTI (2006), pp. 311 ss.

²⁸ Di nuovo Cass. pen., Sez. Un., 21 aprile 2010, n. 15208, cit.; Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274, con nota di BARTOLI (2003); ancora, Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2002, n. 15542.

²⁹ Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 1974; Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 1971; Cass. pen., sez. V, 27 giugno 1968. Non si rinvergono invece precedenti giurisprudenziali che abbiano considerato il testimone soggetto attivo dei reati propri dei pubblici ufficiali.

³⁰ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 1983.; anche agli inizi del nuovo millennio, subito dopo la riforma del 1990, le pronunce consideravano il testimone pubblico ufficiale al fine di annoverare quest'ultimo tra i soggetti attivi del reato di oltraggio, così da apprestare in suo favore una maggiore tutela. Sul punto, Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 1993. In dottrina, invece, si distingue tra i reati in cui il pubblico ufficiale è soggetto passivo da quelli in cui è soggetto attivo SEMINARA (1993), p. 973, nota 39, secondo il quale potrebbe essere comprensibile una tutela rafforzata del testimone, che potrebbe anche essere considerato soggetto passivo dei delitti contro la P.A., ma non anche soggetto attivo dei reati propri dei pubblici ufficiali.

³¹ Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 44896. Alcuni autori richiamano la svolta impressa dal legislatore nel 1990 nell'abbandonare la visione autoritativa della pubblica amministrazione per fondare l'attribuzione della qualifica di p.u. in capo al testimone. Tra questi SEMINARA (2017), p. 1007. In senso conforme RAMACCI (1993), pp. 333 ss.

³² BENUSSI (2015), pp. 990 ss.; BEVILACQUA (2003), pp. 1111 ss.; anche ROMANO (2015), pp. 278 ss., PIZZIMENTI (2006), p. 316.

³³ Sulla posizione di assoluta insostituibilità del testimone rispetto al momento decisionale SEVERINO DI BENEDETTO (1983), pp. 243-244.

³⁴ Già prima della riforma del 1990, MELLI (1971), pp. 1055-1063; MARRA (2010b), p. 1089 ss., nonché, ancora, CENTONZE e ASTORINA (2023).

³⁵ La verifica dell'esercizio da parte del soggetto non deve essere effettuata prendendo a esame la natura dell'attività complessivamente svolta, bensì avendo riguardo alla normativa che disciplina quella precisa attività nel cui ambito è stato commesso il reato, così BENUSSI (2015), p. 973.

gravato dall'obbligo testimoniale – che si articola nel dovere di comparire dinanzi al giudice, di rispondere alle domande delle parti e del giudice stesso secondo verità e completezza – non sembra compiere alcun atto tipico del potere giudiziario né la sua attività sembra porsi come presupposto o come necessario completamento dell'esercizio di quel potere. Egli risulta piuttosto subirlo, «dovendo sottostare alla posizione, legalmente stabilita, di chi lo cita e di chi lo escute, pena altrimenti l'assoggettamento alle sanzioni di cui all'art. 133 c.p.p. e, ovviamente, di cui all'art. 372 c.p.»³⁶.

Né, d'altro canto, potrebbe fondatamente ritenersi che il teste svolga una pubblica funzione amministrativa *ex art. 357, comma 2 c.p.*, perché, essendo tenuto soltanto alla narrazione dei fatti di cui è a conoscenza, non può certo dirsi investito di poteri autoritativi o certificativi né dalla funzione di formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione³⁷.

Ma essendo l'attribuzione di una frazione del pubblico potere elemento caratterizzante l'esercizio della pubblica funzione, verrebbe così a mancare nel testimone il presupposto per l'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale.

Effettuate tali premesse teoriche, che non sembrano scalfire i rigorosi e monolitici orientamenti giurisprudenziali sul punto, è necessario soffermarsi sul secondo ordine di rilievi afferenti alla configurazione della corruzione in atti giudiziari del testimone.

Anche assumendo di poter fornire risposta positiva al quesito che precede, attribuendo pertanto al testimone lo *status* di pubblico ufficiale, deve riconoscersi che il vasto insieme dei pubblici ufficiali non è perfettamente sovrapponibile alla cerchia di coloro che possono figurare quali soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari³⁸.

Si tratta di comprendere se «l'applicazione della fattispecie incriminatrice al testimone (pubblico ufficiale) sia compatibile con la struttura e la *ratio* del reato e con il sistema normativo nel quale si colloca»³⁹. Il tema concerne l'interpretazione del concetto di *atto giudiziario*, per verificare se il contributo dichiarativo del testimone sia uno di questi.

Anche qui, la giurisprudenza è irremovibile⁴⁰: la deposizione testimoniale è un atto giudiziario in quanto funzionale al procedimento di formazione decisionale del giudice. Pertanto il testimone, potendo interferire, con la propria condotta, sul regolare e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e sulla volontà dell'organo giudicante, deve essere incluso tra i soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari⁴¹.

L'orientamento, seppur molto diffuso nella prassi giudiziaria, espone il fianco a numerose critiche.

Un autorevole filone dottrinale⁴², fondando la propria argomentazione su elementi teleologici e di razionalità normativa, sostiene che gli *atti giudiziari ex art. 319-ter c.p.* debbano essere intesi come quelli di «esercizio della funzione giudiziaria» e non come «qualsiasi atto compiuto all'interno del processo».

Un'interpretazione in senso 'restrittivo' della norma sarebbe imposta, da un lato, dalla *ratio* del delitto di corruzione in atti giudiziari, che è finalizzata alla tutela della trasparenza, indipendenza e correttezza delle istituzioni deputate all'amministrazione della giustizia, tra le quali non può certo essere incluso il testimone⁴³. Dall'altro, la restrizione soggettiva troverebbe fondamento nella collocazione sistematica della fattispecie e nella maggior severità del trattamento sanzionatorio⁴⁴.

Diversamente operando si vanificherebbe anche il contenuto essenziale del divieto

³⁶ Ancora SEMINARA (1993), p. 973.

³⁷ In tal senso MARRA (2010b), p.1059 e MAGNINI (2013), pp. 81-88.

³⁸ Riflessioni critiche sul punto si trovano in BELLAGAMBA (2017), pp. 93 ss. e in CINGARI (2012), pp. 133 ss.

³⁹ CENTONZE e ASTORINA (2023), p.8.

⁴⁰ È a partire dalla sentenza Mills che i giudici di legittimità hanno ritenuto che «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-ter c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale». Conformemente si pone anche la giurisprudenza più recente. Si v. Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 44896, e Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2018, n. 29400, nonché, in tempi meno recenti, Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274.

⁴¹ Nell'analisi di BELLAGAMBA (2017), p. 98., si delineano due differenti approcci interpretativi nell'individuazione dei soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari. Da un lato, il c.d. modello differenziato (che ambisce a ritagliare una specificità sotto il profilo dei soggetti agenti), secondo il quale i soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari dovrebbero coincidere con quei pubblici ufficiali che svolgono funzioni giudiziarie (a qualsiasi livello), a cui si contrappone un secondo – del tutto maggioritario in giurisprudenza, come si è visto – che viceversa li identifica con tutti i p.u. che pongano in essere un 'atto giudiziario'.

⁴² Di nuovo esaustive sul punto le parole di CENTONZE e ASTORINA (2023), pp. 8-9.

⁴³ ROMANO (2019), p. 246.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 202.

di analogia in *malam partem*, che non vieta solamente di estendere la norma incriminatrice a comportamenti che non rientrano nell'ambito del significato linguistico del testo della norma, ma anche a fatti espressione di un contenuto di disvalore eterogeneo⁴⁵.

5. I rapporti intercorrenti tra le fattispecie di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Vi è un'ultima questione che è necessario affrontare prima di avviarsi verso alcune considerazioni conclusive.

Dopo aver astrattamente ricondotto la corruzione del testimone al delitto di corruzione in atti giudiziari, e dopo aver accertato che nel caso di specie le imputate non potessero essere qualificate tali (essendo state già raggiunte da indizi di reità al momento della loro escussione), i giudici meneghini hanno completato l'indagine esaminando i rapporti intercorrenti tra le fattispecie di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Dalla comparazione tra struttura e oggettività giuridica della corruzione in atti giudiziari da un lato, e dei due delitti contro l'amministrazione della giustizia appena menzionati dall'altro, si traggono alcune considerazioni che offrono un prezioso angolo visuale per la soluzione del caso di specie e che intrecciano un duplice ordine di piani: il perimetro soggettivo della fattispecie incriminatrice (chi viene punito) e l'oggettività giuridica (il bene tutelato dall'ipotesi delittuosa)⁴⁶.

L'art. 319-ter c.p. punisce non solo chi induce la falsità, ma anche il soggetto indotto, che invece non è attratto nel perimetro normativo delle fattispecie incriminatrici *ex art. 377 c.p. e 377-bis c.p.*⁴⁷

Secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Milano⁴⁸, ciò è agevolmente spiegabile considerando che nella fattispecie corruttiva l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità si rivolge a una persona che al momento in cui è stata escussa era pacificamente qualificabile come testimone; un soggetto, pertanto, non coinvolto (o in assenza di indizi per ritenere che lo fosse) nei fatti oggetto del giudizio né in altri ad esso connessi, ovvero ancora perché, pur indagato di reato connesso, sia stato dovutamente avvisato e garantito, consapevolmente scegliendo di assumere la qualità di testimone c.d. assistito. In definitiva, un soggetto il cui contributo conoscitivo è idoneo a fondare il convincimento del giudice.

Orbene, anche nell'art. 377 c.p. la condotta mira a contaminare le dichiarazioni di un testimone: tuttavia, l'intralcio alla giustizia postula che – a differenza dall'ipotesi di cui all'art. 319-ter c.p. – il soggetto passivo non abbia accettato l'offerta o la promessa ovvero che comunque non vi sia stata la contaminazione processuale perché la falsità non è stata commessa⁴⁹. In questo caso, pertanto, il pericolo per la genuinità delle acquisizioni probatorie rimane su un piano meramente astratto. Ne consegue la punibilità del solo istigatore alla falsità, non anche del destinatario della condotta induttiva⁵⁰.

Per converso, l'art. 377-bis c.p. si distanzia sia dall'art. 377 c.p. sia dall'art. 319-ter c.p. perché la condotta tesa a realizzare la contaminazione processuale si rivolge non al testimone 'puro' (che è incondizionatamente obbligato a rispondere secondo verità) bensì alla persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere⁵¹. La disposizione incriminatrice, chiaramente edificata sul rispetto delle forme processuali per l'escussione dell'indagato di reato

⁴⁵ CINGARI (2012), pp. 138-139.

⁴⁶ Per una ricostruzione esaustiva BELLAGAMBA (2017), pp. 242 ss.

⁴⁷ Sulla logica sottesa all'impunità accordata al soggetto subornato o indotto, PIFFER (2009), p. 122; CERQUA e CERQUA (2015), p. 14.

⁴⁸ Sentenza in commento, pp. 96 ss.

⁴⁹ Si riferisce alla mancata commissione della falsità quale «requisito negativo espresso» BELLAGAMBA (2017), p. 268, richiamando, tra gli altri, SCOPINARO (2009), p. 210.

⁵⁰ Sul punto ROMANO (1993); ROMANO (1997), pp. 1424 ss.

⁵¹ VALENZA (2007), pp. 4548 ss.

connesso⁵², individua come soggetto passivo «la persona chiamata a rendere davanti all'auto-rità giudiziaria dichiarazioni *utilizzabili* in un procedimento penale». Anche in questo caso, quindi, il soggetto destinatario della condotta incriminata, pur titolare del diritto al silenzio e quindi portatore di un interesse nel procedimento, è potenzialmente fonte di un contributo conoscitivo nel processo, in quanto le sue dichiarazioni sono, appunto, *utilizzabili*. Ma affinché ciò avvenga, è necessario che l'indagato di reato connesso sia stato ritualmente avvisato della facoltà di astenersi⁵³.

Ecco allora che emerge la *ratio* del sistema, nonché il saldo collegamento tra il diritto sostanziale e il diritto processuale: il legislatore ha scelto di sanzionare condotte di contaminazione processuale indirizzate ad un soggetto il cui apporto sia funzionale all'accertamento della verità cui ogni processo tende.

La differente gravità della risposta sanzionatoria apprestata dall'ordinamento alle diverse fenomenologie di contaminazione processuale riflette poi la differente oggettività giuridica delle fattispecie⁵⁴.

Gli artt. 377 e 377-bis c.p. sono delitti contro l'amministrazione della giustizia. Con le condotte stigmatizzate da queste fattispecie si attenta (art. 377 c.p., reato di pericolo, che realizza un presidio di tutela particolarmente anticipato) o si lede (art. 377-bis c.p.) l'interesse ad evitare ingerenze nel procedimento di acquisizione degli elementi probatori. L'art. 319-ter c.p. è invece delitto contro la pubblica amministrazione⁵⁵. Secondo quanto affermato dalla sentenza in commento, il solo fatto che «un testimone (una fonte di prova) renda dichiarazioni (e quindi eserciti l'ufficio pubblico assunto legittimamente, perché l'autorità che lo escute non ha indizi di reato che lo vedano coinvolto) pur avendo accettato l'offerta di denaro o altra utilità, di per sé solo pregiudica la funzione giudiziaria».

Infatti, per un verso la condotta tesa a influenzare la deposizione del testimone (puro) è punita in via del tutto anticipata: anche se egli non accetta la promessa o l'offerta tesa a condizionare il contenuto delle dichiarazioni è integrata l'ipotesi di cui all'art. 377 a carico del solo soggetto attivo.

Laddove poi si perfezioni l'accordo teso a orientare la dichiarazione del teste – sempre secondo quanto sancito dal provvedimento in analisi – si scivola nella più grave fattispecie corruttiva di cui all'art. 319-ter c.p. (con il più severo trattamento sanzionatorio previsto) colpendo entrambi i soggetti del patto illecito⁵⁶.

Tale ultima affermazione, pur apparentemente pacifica e coerente con quanto sinora esposto, solleva più di qualche perplessità. Non è infatti mancato chi ha sostenuto che la verifica circa la convergenza normativa tra intralcio alla giustizia e corruzione in atti giudiziari debba essere effettuata al momento della pattuizione dell'accordo illecito e non rimanere 'sospesa', per poi essere oggetto di 'rivalutazione' se, successivamente, «si verifica un'anomala sorta di condizione risolutiva rappresentata dal conseguimento del fine»⁵⁷. Laddove – come avvenuto nel caso di specie – il testimone dica il falso 'mantenendo l'impegno' preso con il corruttore/subornatore, applicare la disciplina della corruzione in atti giudiziari implicherebbe la costruzione, per via interpretativa, di una fattispecie inedita: sarebbe il solo caso nell'ordinamento in cui la rilevanza penale di una corruzione dipenderebbe dall'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale⁵⁸.

Ma i paradossi applicativi non finiscono qui.

Seguendo l'impianto motivazionale delineato dalla sentenza in commento, prima della falsa deposizione per il futuro testimone non ci sarebbe – per espressa scelta legislativa consacrata dall'art. 377 c.p. – nessuna pena. Qualora invece lo stesso soggetto deponga poi il falso, egli sarebbe perseguibile per il reato di corruzione in atti giudiziari e per quello di falsa testimonianza, con l'ulteriore problematica conseguenza di comprendere quali rapporti intercorrano tra le due fattispecie. Sul punto la giurisprudenza dominante⁵⁹, nella quale si colloca anche

⁵² Sul punto si v. le riflessioni di CHIVARIO (2002), p. 145.

⁵³ Così RAMUNDO (2012), pp. 539 ss.

⁵⁴ In dottrina, per un'analisi completa sulla differente risposta sanzionatoria nell'ambito dei reati contro l'amministrazione della giustizia, FORNASARI e RIONDATO (2017).

⁵⁵ Si v. sul punto RAMUNDO (2014), pp. 246-256.

⁵⁶ Per alcune considerazioni critiche MAGNINI (2013), pp. 81-88.

⁵⁷ Così BARTOLI (2003), p. 1132.

⁵⁸ CENTONZE e ASTORINA (2023), p. 19.

⁵⁹ Di nuovo Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n.15208, cit.; Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274 con nota di BARTOLI (2003); ancora, Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2002, n. 15542,

quella di merito ivi commentata, è ferma nel sostenere la tesi del concorso materiale⁶⁰, stante la diversa obiettività giuridica tutelata e la differenza strutturale che connota le due figure criminose, correlate da una relazione di eterogeneità e non di specialità, né unilaterale né reciproca.

Tale impostazione, però, non sembra potersi pacificamente condividere. Anche prescindendo dall'argomento relativo all'identità del bene giuridico – il quale, seppur sostenuto dal Tribunale di Milano, si ritiene ormai superato⁶¹ –, la dottrina evidenzia l'esistenza di insormontabili ostacoli di carattere sistematico.

Infatti, accedendo alla tesi che qui si critica, si finirebbe per impattare anche sulla ritrattazione, determinandone di fatto l'inoperatività. Secondo lo schema delineato dall'art. 376 c.p. l'autore della falsa testimonianza è indotto a ritrattare il falso e a manifestare il vero nella consapevolezza che il ripristino dello *status quo* precedente alla lesione del corretto ed efficace funzionamento dell'attività giudiziaria gli garantisca l'impunità. Di conseguenza, l'eventuale incriminazione per corruzione in atti giudiziari (quale atto prodromico e causale rispetto al delitto scopo) andrebbe nella direzione opposta rispetto a quella indicata dal legislatore, iniziando condotte *post factum* che, affinché trovino effettiva realizzazione, «necessitano di una premialità incondizionata o comunque non contaminata dalla concorrenza di altri titoli di reato, peraltro sanzionati con pena più severa rispetto a quella che si intende evitare»⁶². Ci si troverebbe così ad avere una causa di non punibilità che riguarda il delitto di falsa testimonianza, ma che non potrebbe essere applicata alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari, contrastando con la *ratio* del sistema normativo che incentiva fin dove è possibile la ritrattazione al fine di tutelare la verità processuale.

In definitiva, sarebbe la stessa analisi dei rapporti tra la corruzione in atti giudiziari e la falsa testimonianza a confermare l'impossibilità di configurarli in forma concorsuale, altrimenti alimentando un corto circuito logico-giuridico risolvibile solo attraverso la definitiva esclusione del testimone dal novero dei soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari. Gli studiosi che si sono occupati del tema ritengono impercorribile la strada del concorso materiale, perché comporterebbe un aggravio sanzionatorio e una violazione del *ne bis in idem*⁶³ «difficilmente giustificabile»⁶⁴, oltre alle descritte ragioni sistematiche.

6. Considerazioni conclusive.

La sentenza in commento, redatta con apprezzabile cura ed approfondimento delle risultanze processuali, risolve in chiave 'garantista' la questione sottoposta.

Il Tribunale di Milano ha assolto le imputate con la formula «*perché il fatto non sussiste*», ritenendo non essere stato integrato uno degli elementi costitutivi del delitto di corruzione in atti giudiziari e di falsa testimonianza.

Tale conclusione deve essere accolta con favore. Come specificato in motivazione, infatti, tutelare il diritto al silenzio significa assicurare l'effettività della garanzia del *nemo tenetur se detegere*, un principio che affonda le radici direttamente nel diritto di difesa, pietra angolare dell'ordinamento giuridico⁶⁵.

In tal senso le pur legittime esigenze punitive non possono mai indurre ad abdicare alla garanzia di un diritto fondamentale, costituzionalmente presidiato, quale il diritto di difesa, altrimenti finendo per tradire l'essenza stessa del sistema⁶⁶.

Ciò che in questa sede si è voluto analizzare con sguardo critico sono le premesse strettamente teoriche che hanno qualificato il giudizio e che riguardano più da vicino il delitto di corruzione in atti giudiziari⁶⁷.

Ci si riferisce, come si è visto, alla tendenza da parte della giurisprudenza a ricomprendere nella sfera di applicazione del reato di corruzione in atti giudiziari il mercimonio della falsa

⁶⁰ La tesi è suffragata anche da una parte della dottrina, si v. BENUSSI (2013), pp. 833 ss.; PAGLIARO e PARODI, (2008), p. 265.

⁶¹ Tale criterio viene definito anche «fuorviante» in BELLAGAMBA (2008), p. 3539. Più in generale, è la stessa giurisprudenza a prendere posizione nel senso del superamento del criterio di *identità*. Il riferimento è a Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235. Nello stesso senso anche Cass. pen., Sez. Un., 16 dicembre 2010, n. 7537, con nota di BELLAGAMBA (2011).

⁶² Ancora BELLAGAMBA (2017), p. 270.

⁶³ L'applicabilità della sola fattispecie di falsa testimonianza sia per il corruttore sia per il testimone è confermata da ROMANO (2019).

⁶⁴ CENTONZE e ASTORINA (2023), p. 19.

⁶⁵ In argomento si v. AMODIO (2001), p. 3589.

⁶⁶ MOSCARINI (2010), pp. 1104 ss.

⁶⁷ MEZZETTI (2007), p. 1622.

testimonianza. Ma anche, più generalmente, alle problematiche strutturali – e di conseguenza interpretative – che continuano ad interessare la *figura criminis* descritta dall'art. 319-ter c.p.⁶⁸

Ciò che emerge dalla pronuncia annotata, in conclusione, è una sorta di 'ambivalenza'. Da un lato l'innegabile sforzo compiuto nell'indagine relativa all'effettiva qualifica da riconoscere alle imputate. Il dettaglio e l'approfondimento del percorso motivazionale sul punto, volti ad assicurare le garanzie processuali delineate dal codice di rito, consentono di trarre importanti insegnamenti sui principi costituzionali del nostro sistema in materia penale, primo fra tutti il diritto di difesa, con l'annesso corollario del *nemo tenetur se detegere*.

Dall'altro la parte inerente alla profilazione dei tratti essenziali del reato di corruzione in atti giudiziari, che aggiunge un significativo tassello alla forgiatura giurisprudenziale del delitto in parola, ribadendo e consolidando tutti gli aspetti problematici che hanno qualificato la diatriba negli ultimi decenni.

Il Tribunale di Milano ha dedicato più di duecento pagine alla ricostruzione di profili giuridici ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, senza interrogarsi circa l'effettiva validità di alcuni assunti teorici e rischiando talvolta di far perdere il punto centrale della questione sottoposta.

La mera riproposizione testuale dei principi sanciti dalle Sezioni Unite *Mills* – seppur innegabile punto di riferimento sul tema – potrebbe lasciare 'insoddisfatto' il lettore, anche e soprattutto alla luce dello iato temporale trascorso dalla pronuncia della Suprema Corte e della copiosa riflessione dottrinale prodotta nel frattempo⁶⁹.

È ormai evidente che il reato di corruzione in atti giudiziari presenti delle criticità. La figura criminosa è stata nel corso degli anni, proprio a causa di un 'mal scritto' precetto normativo⁷⁰, oggetto di una sorta di protagonismo costruttivo/conformativo della prassi⁷¹. Tale «esorbitanza modellatrice»⁷², che ha caratterizzato il lavoro delle corti, ha prodotto esiti di vera e propria trasfigurazione della fattispecie, estendendone la latitudine al punto da ricondurre comportamenti che, pur essendo compatibili con il significato linguistico-lessicale del testo normativo, pur tuttavia appaiono decisamente incompatibili con la struttura del 'tipo criminoso' descritto dalla norma incriminatrice e con il contesto normativo nel quale essa è collocata⁷³.

L'analisi svolta mira dunque a dimostrare la necessità di una revisione critica degli orientamenti della giurisprudenza in materia di 'corruzione' del testimone. In altri termini, nell'opinione di chi scrive, la sentenza *Mills* merita di essere ridiscussa alla luce delle sue profonde implicazioni pratiche, quanto meno nel senso di porsi alcuni quesiti a più di dieci anni di distanza.

Bibliografia

AMATI, Enrico (2001): "Sulla necessità di individuare un atto specifico e determinato nei delitti di corruzione", *Foro Ambrosiano*, pp. 1 ss.

AMODIO, Ennio (2001): "Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato su fatti altrui", *Cassazione penale*, pp. 3589 ss.

BALBI, Giuliano (2003): *I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica* (Napoli, Jovene)

BALBI, Giuliano (2004): "La corruzione in atti giudiziari", in FIORE, Stefano (editor): *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* (Utet giuridica, Torino)

⁶⁸ Per una panoramica generale circa le problematiche che interessano il reato di corruzione in atti giudiziari MILITELLO (1987), pp. 361 ss.

⁶⁹ Per tutti CENTONZE e ASTORINA (2023) e BELLAGAMBA (2017).

⁷⁰ Sulle esigenze migliorative del testo normativo, anche con riferimento alla qualificazione della corruzione in atti giudiziari come fattispecie autonoma o circostanza aggravante, BELLAGAMBA (2017), pp. 7 ss; si v. anche CINGARI (2011), p. 236.

⁷¹ In tali termini MAIELLO (2010), p. 955.

⁷² *Ibidem*, p. 956.

⁷³ Si v. sul punto PALAZZO (2002), p. 554., nonché INSOLERA (2013), pp. 4 ss.

- BARTOLI, Roberto (2003): “Falsità ideologica per induzione in atti dispositivi e corruzione in atti giudiziari”, *Diritto penale e processo*, pp. 1119-1133
- BELLAGAMBA, Filippo (2008): “Il reato di corruzione in atti giudiziari nella sua (non ben definita) dimensione applicativa”, *Cassazione penale*, 9, pp. 3530 ss.
- BELLAGAMBA, Filippo (2011): “Specialità e sussidiarietà nei rapporti tra truffa aggravata ed indebita percezione di erogazioni pubbliche”, *Diritto penale e processo*, pp. 960 ss.
- BELLAGAMBA, Filippo (2017): *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del diritto* (Giappichelli, Torino)
- BENUSSI, Carlo (2013): “I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali”, in MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (eds.): *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, (CEDAM, Padova)
- BENUSSI, Carlo (2015): “Sub art. 357”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.): *Codice penale commentato* (Milano, Ipsoa), pp. 963-1031
- BEVILACQUA, Benedetto (2003): *I reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione* (Padova, Cedam)
- CENTONZE, Francesco e ASTORINA, Pierpaolo (2023): “Corruzione in atti giudiziari e testimoni: una revisione critica”, *Sistema Penale*, 27 gennaio 2023
- CERQUA, Luigi e CERQUA, Federico (2015): *I reati di intralcio alla giustizia. Forme di subornazione e tutela della prova dichiarativa* (Milano, Giuffrè)
- CHIVARIO, Mario (2002): “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione”, *La legislazione penale*, 1-2, pp. 139-149.
- CINGARI, Francesco (2011): “La corruzione in atti giudiziari”, in PALAZZO, Francesco (editor): *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione* (Napoli Roma, Edizioni scientifiche italiane)
- CINGARI, Francesco (2012): *Repressione e prevenzione della corruzione* (Giappichelli, Torino)
- CORVI, Angela (2010): “Ricompensa al testimone falso o reticente e art. 319 ter c.p.”, *Corriere del merito*, 3, pp. 305 ss.
- DELLA TORRE, Jacopo (2015): “Le Sezioni Unite sulla violazione della disciplina di cui agli articoli 210, comma 6, e 197 bis c.p.p.; un’occasione (parzialmente) perduta per ristabilire la legalità processuale?”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 8 ottobre 2015
- DELLA TORRE, Jacopo (2015): “Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina degli articoli 210, comma 6 e 197 bis c.p.p.? La parola alle Sezioni Unite”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 23 gennaio 2015
- DEMURO, Gian Paolo (1998): “Tipicità ed offesa del bene giuridico nelle fattispecie proprie del diritto penale dell’economia”, *Rivista Trimestrale di Diritto penale dell’economia*, pp. 815-850
- FERRARI, Fabio Maria (2010): “La corruzione susseguente in atti giudiziari, un difficile connubio tra dolo generico e dolo specifico”, *Cassazione penale*, 9, pp. 3023-3040
- FORNASARI, Gabriele e RIONDATO, Silvio (eds) (2017): *Reati contro l’amministrazione della giustizia* (Torino, Giappichelli)

GAMBARDELLA, Marco (2000): “Corruzione in atti giudiziari: ambito applicativo e individuabilità dell’atto d’ufficio”, *Rassegna giuridica umbra*, 3, p. 823 ss.

GAMBARDELLA, Marco (2015): “Osservazioni a Cass. pen., 28 marzo 2015, n. 22526”, *Cassazione penale*, 9, pp. 3068 ss.

GATTA, Gian Luigi (2013): “La sentenza sul caso Berlusconi-Ruby, sotto la lente del giurista: un’occasione per riflettere sulla nozione di minaccia penalmente rilevante”, *Diritto penale contemporaneo*, 26 novembre 2013

GATTA, Gian Luigi (2015): “La sentenza della Cassazione sul caso Berlusconi- Ruby: tra morale e diritto”, *Diritto Penale Contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 385 ss.

GULLO, Antonio (2005): *Il reato proprio: dai problemi ‘tradizionali’ alle nuove dinamiche di impresa* (Milano, Giuffrè),

ILLUMINATI, Giulio (2002): “L’imputato che diventa testimone”, *L’Indice Penale*, 2, pp. 387 ss.

INSOLERA, Gaetano (2013): “Dogmatica e orientamento della giurisprudenza”, *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre 2013

MAGNINI, Valentina (2013): “Sui confini applicativi della corruzione in atti giudiziari”, *Diritto Penale e Processo*, 1, pp. 78 ss.

MAIELLO, Vincenzo (2010): “La corruzione susseguente in atti giudiziari tra testo, contesto e sistema”, *Diritto penale. e processo*, 8, pp. 955 ss.

MARRA, Giuseppe (2010a): “La corruzione in atti giudiziari e l’insostenibile incertezza dell’essere”, *Giurisprudenza di merito*, pp. 1057-1064

MARRA, Giuseppe (2010b): “La corruzione susseguente in atti giudiziari tra interpretazione letterale e limiti strutturali”, *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1089 ss.

MELLI, Giancarlo (1971): “L’oltraggio dell’imputato al testimone e il diritto di difesa”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1055-1063

MEZZETTI, Enrico (2007): “Nobiltà e miseria” ovvero della corruzione in atti giudiziari, in *Cassazione penale*, 4, pp. 1622 ss.

MILITELLO, Vincenzo (1987): “Sulla corruzione in atti giudiziari”, in STILE, Alfredo (editor): *La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, (Napoli, Jovene)

MOSCARINI, Paolo (2010): “Silenzio dell’imputato”, *Enciclopedia del diritto*, III Annali, Milano, pp. 1104 ss.

PAGLIARO, Antonio e PARODI GIUSINO, Manfredi (2008): *Principi di diritto penale. Parte speciale. I: Delitti contro la pubblica amministrazione* (Milano, Giuffrè)

PALAZZO, Francesco (2002): *Diritto privato (2001-2002)*, VII-VIII, *L’interpretazione e il giurista* (Padova, CEDAM)

PELISSERO, Marco (2004): *Il concorso nel reato proprio* (Milano, Giuffrè)

PIFFER, Guido (2009): “I delitti contro l’amministrazione della giustizia”, in INSOLERA, Gaetano e ZILLETTI, Lorenzo (eds.): *Il rischio penale del difensore* (Milano, Giuffrè)

PIFFER, Guido (2015): “Sub art. 377”, in DOLCINI, Emilio e MARINUCCI, Giorgio (eds.): *Codice penale commentato* (Milano, Giuffrè), pp. 1229-1237.

PIZZIMENTI, Anna (2006): “La corruzione del falso testimone: profili strutturali e sostanziali di un controverso rapporto fra norme”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 314-337

RAMACCI, Fabrizio (1993): “Norme interpretative e definizioni: la nozione di pubblico ufficiale”, in COPPI, Franco (editor): *Reati contro la pubblica amministrazione (Studi in onore di Angelo Raffaele Latagliata)* (Torino, Giappichelli)

RAMUNDO, Pietro (2012): “La problematica identificazione del destinatario della condotta subornatrice ex art. 377 e 377-bis c.p.”, *La giustizia penale*, 10, pp. 539 ss.

RAMUNDO, Pietro (2014): “I reati di intralcio alla giustizia (ex subornazione) e di corruzione in atti giudiziari, tra interferenze e problemi applicativi”, *La giustizia penale*, 4, pp. 246-256

ROMANO, Bartolomeo (1993): *La subornazione. Tra istigazione, corruzione e processo* (Milano, Giuffrè)

ROMANO, Bartolomeo (1997): “Principio di legalità ed esigenze di tutela nella “subornazione” di soggetto esaminato dalla polizia giudiziaria”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1424-1434

ROMANO, Bartolomeo (2013): *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, (CEDAM, Padova)

ROMANO, Mario (2015): *I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche. Commentario sistematico, sub art. 357* (Milano, Giuffrè)

ROMANO, Mario (2019): *I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico* (Milano, Giuffrè)

SCOPINARO, Lucia (2009): “Intralcio alla giustizia e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”, in PISA, Paolo (editor): *Reati contro l'amministrazione della giustizia*, (Milano, Giuffrè)

SEMINARA, Sergio (1993): “Gli interessi tutelati nei reati di corruzione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 951-993

SEMINARA, Sergio (2017): “Nota introduttiva ai reati contro la pubblica amministrazione”, in FORTI, Gabrio et al. (eds.): *Commentario breve al codice penale* (Padova, Cedam), pp. 1006-1009

SEVERINO DI BENEDETTO, Paola (1983): *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Le qualifiche soggettive* (Milano, Giuffrè)

VALENZA, Daniela (2007): “Applicabilità del tentativo al reato di cui all'art. 377-bis e rapporti strutturali con la fattispecie di “intralcio alla giustizia””, *Cassazione penale*, 12, pp. 4548 ss.

VECCE, Antonio (2016): “L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384, co. 1, c.p. al convivente more uxorio. Problemi attuali e prospettive di riforma”, *Archivio Penale*, 2, pp. 1-14



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>